



Nota per l'applicazione del regolamento sul baratto amministrativo

Scelta dei tributi a cui applicare il baratto amministrativo

L'art. 190 del d.lgs. 50/16, così come l'art. 24 del d.l. 133/14, non forniscono un elenco tassativo dei tributi a cui è possibile applicare il baratto amministrativo.

Tali norme si limitano a prevedere la facoltà per i Comuni di stabilire esenzioni o riduzioni di tributi "inerenti al tipo di attività posta in essere". L'unico criterio fissato dal legislatore è dunque quello della stretta inerenza tra attività svolta, da un lato, e tributo da ridurre o esentare, dall'altra.

In linea di principio è opportuno ricordare che, pur in presenza della gestione associata dei compiti e delle attività relative alla gestione della TARI, tramite le Unité des Communes valdôtaines, le decisioni di carattere politico sulla Tassa rimangono di competenza dei singoli Comuni (decisioni su aliquote e tariffe, scelte in merito alla potestà regolamentare).

Di conseguenza, spetta ai Comuni individuare l'ambito di applicazione del baratto amministrativo, stabilendo le categorie di attività e i relativi tributi.

Pertanto, se un Comune deciderà di escludere la TARI, dovrà escludere conseguentemente, per l'applicazione del baratto amministrativo, le attività connesse, quali ad esempio "la pulizia di aree verdi, piazze o strade".

Valutazione costi/benefici

Spetta ad ogni singolo Comune la valutazione dei costi e benefici derivanti dall'applicazione del baratto amministrativo.

Recupero dei costi della copertura assicurativa

Il costo sostenuto dal Comune per la copertura assicurativa dei destinatari del baratto amministrativo potrebbe essere recuperato attraverso l'esecuzione della prestazione, come previsto dai regolamenti adottati da alcuni Comuni (cfr. Milano e Bari). Si tratta, in particolare, di prevedere un meccanismo di quantificazione del costo dell'intervento che tenga conto sia dell'importo del tributo da recuperare sia dei costi assicurativi ed altri oneri riflessi.

Ad esempio, se il regolamento riconoscesse un importo di 10 euro per ogni ora di attività svolta, allora 9 potrebbero essere imputati al tributo e 1 agli oneri assicurativi, sino al soddisfacimento delle spese sostenute dal Comune.